



MODIFICA ATTO COSTITUTIVO
Associazione Custodi Delegati del Tribunale di Viterbo

Andrea Cardoni E.T.S.
Via Marconi n. 34 – 01100 Viterbo
Codice Fiscale 90155860563

Verbale di Assemblea dei Soci

L'anno 2025 il giorno 30 del mese di luglio presso il Tribunale di Viterbo, in Via Falcone e Borsellino snc, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea dei Soci (essendo andata deserta la prima convocazione del 29.07.2025) per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all'ordine del giorno:

1. Modifica ed integrazione del vigente Statuto per conformarsi alla disciplina del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 per l'iscrizione al RUNTS;
2. Varie ed eventuali.

In aggiunta all'intero Consiglio Direttivo partecipano all'Assemblea i Soci come da separato foglio presenze che costituisce parte integrante del presente documento.

Assume la Presidenza l'Avv. Maria Luisa Capoccioni che, verificata la presenza dei requisiti di Legge (nonché dell'art. 17 del vigente Statuto), dichiara l'Assemblea dei Soci validamente costituita ed atta a deliberare sui punti posti all'ordine del giorno. Il Dott. Giuseppe Mangano funge da Segretario.

Il Presidente premette che:

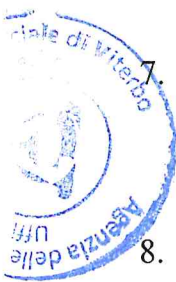
3. l'Associazione è stata costituita il 19 febbraio 2025 e l'atto è stato registrato il 3 marzo 2025 all'Agenzia delle Entrate di Viterbo al n. 361, serie 3;
4. ad oggi il numero degli associati risulta di 47 persone di cui 38 fondatori e 9 nuovi soci che si sono associati successivamente la costituzione;
5. Il Consiglio Direttivo ha deliberato l'iscrizione al RUNTS per il quale occorre la modifica integrazione dell'attuale Statuto per conformarsi alla

disciplina del Terzo Settore di cui al Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117;

6. Nella seduta del 16 luglio u.s. il Consiglio Direttivo ha approvato l'aggiornamento dello Statuto che costituisce parte integrante del presente documento.

Il Presidente illustra le modifiche e le integrazioni apportate allo Statuto dandone lettura integrale. Si apre ampio confronto in esito al quale l'Assemblea dei Soci, all'unanimità

delibera

- 
7. di approvare il nuovo Statuto con le modifiche/integrazioni proposte dal Consiglio Direttivo nella seduta del 16 luglio u.s. che costituisce parte integrante del presente Verbale di Assemblea dei Soci;
 8. di dare mandato al Consiglio Direttivo di provvedere alle successive formalità di registrazione e comunicazione al RUNTS per l'iscrizione dell'Associazione: le spese di registrazione del presente atto sono poste a carico dell'Associazione;
 9. per tutto quanto non contemplato dallo Statuto si farà riferimento alle norme di Legge che regolano le Associazioni senza scopo di lucro.

Non essendovi altro da deliberare, la seduta è sciolta alle ore 13,00 previa redazione e lettura del presente verbale.

Viterbo, 19 febbraio 2025

IL SEGRETARIO

(dott. Giuseppe Mangano)

IL PRESIDENTE

(avv. Maria Luisa Capoccioni)



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI VITERBO

Viterbo il 06 AGO 2025 al n. 1283

Spese, con Mod. F 23, Euro 200,00

Il Funzionario (*)
Cantoni Mariangela

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Francesco Mor

2

STATUTO

TITOLO I: DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, DURATA

Art. 1 - Denominazione.

1.1 È costituito un Ente del Terzo Settore, nella forma di associazione denominata **“Associazione Custodi Delegati del Tribunale di Viterbo Andrea Cardoni, E.T.S.”**.

1.2 L'ente è una libera Associazione, apartitica ed apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata dalle regole del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, di seguito denominato *“Codice”*, dall'articolo 36 e seguenti del codice civile, nonché del presente Statuto.

1.3 L'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione *“Ente del Terzo Settore”* o dell'acronimo *“ETS”* è subordinato all'iscrizione dell'ente al RUNTS – Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 2 – Sede.

2.1 L'associazione ha sede legale nel **comune di Viterbo**, nei locali individuati dal Presidente ed approvati dal Consiglio Direttivo, e può istituire sedi e uffici operativi in Italia e all'estero, per il raggiungimento dei propri scopi sociali.

2.2 Il trasferimento della sede legale all'interno del comune è deliberato del Consiglio Direttivo e non costituisce variazione statutaria.

Art. 3 – Oggetto e Scopo.

3.1 L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e di protezione e tutela del bene collettivo, di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017.

3.2 L'associazione potrà avere altre sedi in Italia e all'estero e svolgerà la propria attività direttamente o tramite accordi di cooperazione con altri enti o associazioni.

3.3 L'associazione, nel perseguimento delle proprie finalità svolge, in via esclusiva o

principale, una delle seguenti attività di interesse generale identificate con le lettere dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017:

d) *educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa*, tra cui in particolare:

- lo studio e l'analisi delle procedure esecutive individuali e concorsuali, nonché di tutte le attività collegate per contribuire al loro sviluppo, alla trasparenza ed alla efficienza, facendosi portavoce nelle sedi e nei modi appropriati delle esigenze e dei pareri dei propri Associati;

- lo studio e la ricerca nel settore delle procedure esecutive individuali e concorsuali, di modo da evidenziare gli aspetti innovativi e/o evolutivi che nel tempo tale attività manifesta;

- studi, ricerche e dibattiti sul ruolo del “*professionista delegato*” e del “*custode giudiziario*” nonché di figure professionali analoghe, seguendo nel tempo la loro evoluzione;

- migliorare la preparazione di coloro che svolgono incarichi di custodia giudiziaria e che sono delegati dal Giudice dell'Esecuzione alla gestione delle operazioni di vendita immobiliare (art. 591- bis c.p.c.) nell'ambito delle procedure esecutive individuali e concorsuali, al fine di contribuire al buon andamento delle stesse;

i) *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale* di cui all'art. 5 del Codice, tra cui in particolare:

- creare sinergie fra gli Associati nello svolgimento delle rispettive attività e sviluppare fra loro forme di confronto compatibili con gli impegni professionali di ciascuno, al fine di promuovere la competenza e l'efficienza nello svolgimento degli incarichi giudiziari;

- istituire e gestire attività di orientamento, ricerca, sperimentazione, supporto e informazione all'attività degli Associati;

- sviluppare l'attività di comunicazione, anche con i media, svolgere attività editoriale e promuovere attività formativa.
- favorire la comprensione e la consapevolezza rispetto alla funzione sociale che ricopre il custode delegato alle vendite e il suo ruolo centrale rispetto ai delicati compiti ad esso assegnati.

u) *beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o attività di interesse generale*, tra cui in particolare:

- sostenere finanziariamente soggetti e centri di ricerca, anche universitari, in materia di procedure concorsuali;
- rappresentare i suoi Associati presso organismi ufficiali italiani, comunitari ed internazionali, in collaborazione anche con analoghe Associazioni italiane ed internazionali, al fine di presentare le loro necessità, difendere i loro interessi e raccogliere le informazioni a loro utili;
- sviluppare le relazioni dei suoi Associati fra loro e con le società e gli enti oggetto dei loro interessi;
- proporsi come punto di incontro di esperti del settore, al fine di permettere ai suoi Associati di seguire l'evoluzione delle conoscenze nella materia delle procedure esecutive individuali e concorsuali delegate e di formulare adeguate proposte nelle sedi ritenute opportune;
- organizzare, direttamente e/o indirettamente, ricerche e studi, convegni e seminari, corsi professionali, tavole rotonde, conferenze, ecc.;
- curare la pubblicazione di testi, libri, manuali, riviste, periodici, materiale formativo e informativo;
- sviluppare relazioni con i media, con enti ed istituzioni;
- aderire ad associazioni, organismi, enti e società aventi scopi coerenti con quelli dell'Associazione o promuoverne la costituzione.

3.4 L'associazione nell'esercizio della propria attività, ove sia ritenuto confacente ai propri interessi in vista del perseguimento delle finalità statutarie, può liberamente

aderire ad altre associazioni, stipulare accordi con organizzazioni ed enti, finanziare attività esterne o progetti, costituire o partecipare a società strumentali e di servizi, richiedere od ottenere contributi da Enti privati e pubblici, richiedere finanziamenti e partecipare a bandi pubblici e/o privati per la ricerca, l'innovazione, la cultura e la diffusione del sapere scientifico.

3.5 In via esemplificativa e non tassativa, l'associazione potrà in particolare:

- 
- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi statuari, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto di beni mobili od immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati;
 - b) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
 - c) compiere ogni operazione strumentale al perseguimento del fine istituzionale, ivi comprese quelle di natura economico-finanziaria, purché le medesime non assumano carattere di prevalenza rispetto all'attività principale;
 - d) esercitare, a norma dell'art. 7 del *Codice*, attività di raccolta fondi – anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico; il Consiglio direttivo può approvare un apposito regolamento finalizzato alla raccolta fondi contenente forme di sensibilizzazione alla donazione ed erogazioni liberali per le finalità dell'associazione.

3.6 L'associazione può svolgere attività diverse, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale, ai sensi dell'art. 6 del *Codice*. Eventuali ulteriori attività diverse dovranno essere deliberate dal consiglio direttivo.

3.7 Alla luce delle finalità di cui al presente articolo, non rientra fra gli scopi della Associazione la gestione comune degli incarichi giudiziali dei singoli Associati, né

la ripartizione dei relativi compensi.

Art. 4 - Durata.

4.1 L'Associazione ha durata illimitata.

TITOLO II: ASSOCIATI

Art. 5 - Associati.

5.1. All'Associazione possono aderire tutte le persone, regolarmente iscritte presso un Ordine degli Avvocati o dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ovvero presso un Collegio Notarile, che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente

5.2. Sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e versano la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

5.3. Tutti gli associati hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione, purché risultino in regola con il pagamento della quota di iscrizione e delle quote associative annuali.

5.4. Gli associati hanno uguali diritti e non assumono alcuna responsabilità oltre l'importo delle rispettive quote.

5.5. Tutti gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le sanzioni che riterrà più opportune.

5.6. Gli Associati sono tenuti annualmente al pagamento della quota associativa e dei contributi straordinari nei tempi e nell'ammontare determinati dal Consiglio Direttivo.

5.7. Le prestazioni degli Associati in favore dell'Associazione per il perseguimento delle finalità per le quali l'Associazione è costituita, sono fornite a titolo gratuito.

5.8. È escluso qualsiasi rimborso agli associati in caso di recesso.

5.9 La quota associativa non è trasferibile e non è soggetta a rivalutazione.

5.10 Non sono previste, e sono vietate, limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati né sono previsti diritti di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, in qualunque forma, collegano la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Art. 6 - Ammissione all'Associazione.

6.1 Fermo quanto previsto nel precedente Art. 5, L'ammissione degli associati è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente.

6.2 Chi intende essere ammesso nell'Associazione come nuovo associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta contenente:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, recapito telefonico, indirizzo di posta e PEC;
- l'indicazione dell'Ordine Professionale di appartenenza;
- la dichiarazione di conoscere e di voler accettare in ogni sua parte lo Statuto dell'Associazione e gli eventuali regolamenti, nonché di volersi attenere alle deliberazioni adottate dagli organi associativi.

6.3 Il Consiglio Direttivo, valutata la domanda, ammette o rifiuta la candidatura in applicazione dei principi di cui all'art. 23 del Codice.

6.4 Le domande di ammissione alla Associazione sono deliberate dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole della maggioranza dei propri componenti, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

6.5 In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

6.6 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata,

a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

6.7 In caso di accoglimento della domanda, l'Associato dovrà versare entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione della delibera di ammissione la quota associativa di cui all'Art. 7.

6.8 In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione all'Associazione, la stessa non potrà essere riproposta se non dopo che sia trascorso un anno dalla data di presentazione della precedente domanda.

6.9 L'Associato il quale non versi la quota annuale richiesta dal Consiglio Direttivo, è escluso di diritto dall'Associazione.

6.10 L'esclusione di un associato può aver luogo:

- per causa di indegnità;
- per dimissioni;
- per morosità nel caso in cui un associato, in mora con il pagamento della quota annua e/o dei contributi straordinari deliberati dal Consiglio Direttivo, non abbia provveduto alla regolarizzazione nonostante invito scritto, entro un termine fissato dal Presidente.

Art. 7 - Quota associativa.

7.1 L'apporto degli Associati all'Associazione è costituito da:

- a) una quota associativa annuale, il cui importo è fissato con delibera dal Consiglio Direttivo. La quota associativa è comunque dovuta fino a quando si rendano efficaci le dimissioni dell'Associato, comunicate a sensi del successivo Art. 9;
- b) eventuali quote straordinarie, rappresentate da somme di denaro il cui importo è fissato di volta in volta dall'Assemblea degli Associati, la cui relativa deliberazione vincola ciascun Associato se adottata all'unanimità da tutti gli Associati, diversamente potendo vincolare soltanto gli Associati favorevoli all'applicazione della quota straordinaria, ai quali soltanto è d'altro canto riservato di fruire dei risultati delle attività realizzate dall'Associazione in funzione dell'acquisizione delle suddette quote

straordinarie;

- c) eventuali quote e contribuzioni provenienti dagli Associati, al fine di sostenere le attività e gli scopi istituzionali dell'Associazione.

7.2 La quota associativa non è trasmissibile e non è soggetta a rivalutazioni e a restituzioni.

Art. 8 – Diritti ed obblighi degli Associati.

8.1 Gli Associati sono tenuti a:

- a) partecipare regolarmente all'attività dell'Associazione;
- b) agire, in conformità allo Statuto, all'etica e alla deontologia professionale;
- c) versare le quote associative fissate dall'Assemblea;
- d) osservare le norme deontologiche emanate dagli Ordini Professionali ai quali appartengono e a non spendere in modo strumentale il nome dell'Associazione per scopi estranei a quelli dello Statuto.

Art. 9 - Perdita o sospensione della qualifica di Associato.

9.1 La qualifica di Associato si perde con delibera motivata del Consiglio Direttivo per:

- a) dimissioni;
- b) violazione delle norme statutarie;
- c) mancato versamento della quota associativa.

9.2 L'esclusione dell'associato viene decisa, dopo inchiesta verbale, dal Consiglio Direttivo con voto a scrutinio segreto e successiva ratifica alla prima assemblea utile.

9.3 Ogni associato può recedere dall'Associazione dandone comunicazione scritta entro la fine dell'esercizio, purché tale comunicazione pervenga al Presidente al più tardi entro il 30 settembre di ogni anno. I diritti e i doveri dell'associato, segnatamente l'obbligo di versare la quota associativa annua e gli eventuali contributi straordinari, restano in vigore sino al termine dell'esercizio sociale.

9.4 Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

TITOLO III, PATRIMONIO, ENTRATE, BILANCIO

Art. 10 - Patrimonio, entrate.

10.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni o trasferimenti con qualunque modalità effettuati vengano in proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

10.2 Le risorse economiche con le quali l'Associazione provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono:

- i contributi dei soci, dalle quote di associazione annuale e da eventuali contributi straordinari stabiliti dal Consiglio Direttivo, che ne determina l'ammontare;
- le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti sono accettati dal Consiglio Direttivo, che delibera sull'utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione;
- i proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce di bilancio dell'Associazione;
- il Consiglio Direttivo delibera sull'utilizzazione dei proventi, che deve comunque essere in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

10.3 È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili avanzi di gestione nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non sia imposta dalla legge.

10.4 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità

sociale.

10.5 Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone delle seguenti entrate:

- versamenti effettuati dai fondatori originari, dei versamenti ulteriori effettuate da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'associazione;
- redditi derivanti dal suo patrimonio;
- introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

10.6 Il consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'associazione da parte di chi intende aderire all'associazione.

10.7 L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori oltre al versamento delle quote sociali annuali.

10.8 I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

10.9 Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

Art. 11 - Esercizio sociale e bilancio.

11.1 Gli esercizi dell'associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

11.2 Entro il mese di ottobre di ciascun anno il consiglio direttivo, ove lo ritenga opportuno, predispone il bilancio preventivo dell'esercizio successivo da sottoporre eventualmente all'approvazione dell'assemblea, convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile o (qualora particolari esigenze lo richiedano) entro il 30 giugno, per l'approvazione del bilancio consuntivo.

11.3 Entro il mese di marzo di ciascun anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo.

11.4 I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

11.5 I bilanci sono redatti nel rispetto delle modalità previste dall'articolo 13 del *Codice*.

11.6 Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 5 del *Codice*.

11.7 Gli utili o gli avanzi di gestione saranno impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di interesse generale e di quelle ad esse direttamente connesse.



11.8 Vi è divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri enti che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

TITOLO IV: ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 12 - Organi associativi.

12.1 Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- il Comitato Scientifico
- Organo di Controllo (eventuale)

TITOLO V: ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Art. 13 - Assemblea.

13.1 L'assemblea degli Associati, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli Associati, tutti vincolati, anche gli assenti ed i dissenzienti, dalle sue deliberazioni adottate in conformità alla legge ed allo Statuto.

Art. 14 - Partecipazione.

14.1 Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutti gli Associati, in regola con il pagamento delle quote associative.

14.2 Ogni Associato ha diritto ad un solo voto in Assemblea.

14.3 Ogni Associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Associato, il quale però non può essere portatore in Assemblea di più di tre deleghe di voto.

14.4 La rappresentanza in Assemblea deve essere conferita, con delega scritta e sottoscritta, esclusivamente ad altro Associato e consegnata al Presidente dell'Assemblea per essere dallo stesso vistata.

Art. 15 - Convocazione e decisione degli Associati.

15.1 L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo mediante avviso contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e dell'ordine del giorno, nonché contenente la previsione di una Assemblea in seconda convocazione, la quale può avere luogo per il medesimo giorno fissato per l'assemblea in prima convocazione, purché siano trascorse almeno sei ore dal momento della constatazione della mancata costituzione dell'Assemblea di prima convocazione.

15.2 L'Assemblea viene convocata nel luogo che il Presidente ritiene adeguato purché all'interno del territorio corrispondente al Circondario del Tribunale di Viterbo, con lettera raccomandata a/r, ovvero ancora mediante posta elettronica certificata, che gli Associati dovranno ricevere almeno 7 (sette) giorni prima dell'adunanza, agli indirizzi indicati nella domanda di ammissione di cui all'art. 6, ovvero ai diversi indirizzi che l'associato si impegna tempestivamente a

comunicare, in caso di variazione.

Art. 16 – Regolare Costituzione delle Assemblee.

16.1 L'Assemblea di prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza, anche per delega, di almeno la metà degli Associati avente diritto di voto, mentre l'Assemblea di seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza, anche per delega, di almeno un terzo (1/3) degli Associati aventi diritto di voto, salvo che, in funzione delle maggioranze deliberative fissate dal successivo art. 17 per le deliberazioni riguardanti le modificazioni statutarie o di scioglimento dell'Associazione, i quorum di votazione superino di per sé i qui fissati quorum di costituzione.

Art. 17 - Deliberazioni.

17.1 Le deliberazioni dell'Assemblea sono validamente adottate a maggioranza assoluta dei voti dei partecipanti, salvo che riguardino la nomina a cariche sociali, che ha luogo a maggioranza relativa di voti, espressi anche per delega, oppure le modificazioni dello Statuto o lo scioglimento dell'Associazione, per i quali è richiesto il voto favorevole, anche per delega, di più della metà degli Associati.

17.2 Le decisioni dell'Assemblea devono risultare da verbale redatto senza ritardo dal Segretario e sottoscritto da quest'ultimo e dal Presidente.

Art. 18 - Presidenza.

18.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente del Consiglio Direttivo ed in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, da persona designata dall'Assemblea medesima, da individuarsi fra gli intervenuti, con decisione adottata a maggioranza semplice dei presenti.

18.2 Il Presidente dell'Assemblea è assistito dal Segretario del Consiglio Direttivo, ovvero, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, da un Associato che svolga le funzioni di Segretario designato dall'Assemblea a maggioranza semplice

dei presenti. Spetta al Presidente dell'Assemblea accertare la legittimità all'intervento alla stessa e quindi la regolarità delle deleghe, dirigere la discussione, accertare i risultati delle votazioni e sottoscrivere, con il Segretario, il verbale della riunione.

Art. 19 - Riunioni.

19.1 L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e comunque quante altre volte il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta al Consiglio Direttivo da almeno un quarto (1/4) degli Associati, previa indicazione delle materie da trattare e delle eventuali proposte che si intendono sottoporre all'Assemblea.

19.2 Sono riservate alla competenza dell'Assemblea ordinaria:

- 
- a) la nomina e la revoca del Presidente dell'Associazione;
 - b) l'elezione e la revoca dei restanti membri del Consiglio direttivo;
 - c) l'approvazione del bilancio consuntivo ed eventualmente del documento di programmazione economica;
 - d) l'approvazione dei bilanci sociali redatti, in via facoltativa od obbligatoriamente al superamento delle soglie di legge previste, ai sensi dell'art. 14 del *Codice*;
 - e) l'approvazione di eventuali regolamenti redatti dal Consiglio Direttivo e ritenuti utili per il miglior funzionamento dell'associazione e il raggiungimento delle sue finalità;
 - f) gli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dal presente Statuto, alla sua competenza.

19.3 Sono riservate alla competenza dell'Assemblea straordinaria:

- a) l'approvazione delle modifiche statutarie;
- b) la trasformazione, la fusione, la scissione;
- c) lo scioglimento anticipato dell'associazione, nonché la devoluzione del patrimonio residuo, acquisito il parere preventivo ed attuata la procedura prevista dall'art. 9 del *Codice* e la nomina dell'Organo di liquidazione.

19.4 Ai sensi del terzo comma dell'articolo 21 del codice civile, per deliberare lo

scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, tanto in prima quanto in seconda convocazione.

19.5 Le deliberazioni prese in conformità alla legge ed allo Statuto obbligano tutti gli Associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

19.6 L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione che è coadiuvato da un segretario eletto dai presenti all'apertura di ogni seduta dell'Assemblea; il segretario dovrà coadiuvare il presidente nella gestione dell'Assemblea e redigere il verbale della seduta.

19.7 Il verbale della seduta è sottoscritto dal presidente e dal segretario ed approvato dall'Assemblea.

19.8 Le deliberazioni riguardanti le persone sono sempre prese a scrutinio segreto.

TITOLO VI: CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 20 - Consiglio Direttivo.

20.1 L'Associazione è amministrata dal un Consiglio Direttivo formato da un numero di componenti da un minimo di 3 a un massimo di 9 membri, compresi il Presidente e il vice presidente, nominati fra i soci dell'Assemblea degli Associati, che di volta in volta ne determina il numero.

20.2 I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili; essi sono eletti a maggioranza relativa di voti dall'Assemblea fra gli Associati che risultino tali da almeno tre (3) anni a decorrere dalla data nella quale è stata deliberata la loro ammissione.

Art. 21 - Cooptazione dei Consiglieri.

21.1 Se nel corso dell'esercizio sociale vengono a mancare uno o più componenti, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla

metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

Art. 22 - Insostituibilità del Consigliere.

22.1 I Consiglieri non possono farsi sostituire o rappresentare nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 23 - Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere.

23.1 Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri un Presidente, un Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

23.2 Il Presidente del Consiglio Direttivo è il legale rappresentante pro tempore della Associazione; convoca le Assemblee ed il Consiglio Direttivo e ne presiede le adunanze firmando le relative deliberazioni; firma il rendiconto corredato dalla relazione annuale ed il conto preventivo predisposti dal Consiglio Direttivo.

23.3 In caso di sua assenza o impedimento, le funzioni di presidente sono esercitate dal Vice Presidente.

23.4 Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi e nei modi previsti dallo statuto e da eventuali regolamenti assunti dal Consiglio Direttivo.

23.5 Il Segretario collabora con il presidente e cura l'esecuzione delle decisioni del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle Assemblee e delle riunioni del Consiglio Direttivo ed ha la responsabilità di fare osservare la disciplina interna della Associazione, anche nei confronti dell'eventuale personale dipendente.

23.6 Il Segretario ha la responsabilità della tenuta del libro dei verbali, che in caso di cessazione della funzione, per qualunque motivo, si impegna a consegnare al nuovo Segretario.

23.7 Il Tesoriere cura la contabilità dell'Associazione, incassa le entrate ed esegue i pagamenti secondo le delibere del Consiglio Direttivo.

23.8 Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere durano per la durata del Consiglio Direttivo e sono rieleggibili.

Art. 24 - Convocazione.

24.1 Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo almeno due volte ogni anno e ogniqualvolta ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un terzo (1/3) dei suoi componenti, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti i membri del Consiglio Direttivo siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

24.2 La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti i Consiglieri con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno sette giorni prima dell'adunanza e, in caso di comprovate ragioni di urgenza, almeno un giorno prima.

24.3 Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

24.4 Il Consiglio Direttivo si raduna presso la sede dell'Associazione o anche altrove, purché all'interno del territorio corrispondente al Circondario del Tribunale di Viterbo.

24.5 Le adunanze del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica.

24.6 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

Art. 25 - Riunioni.

25.1 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo. In caso di sua assenza o di suo impedimento sono presiedute dal Vice Presidente e in caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo da persona designata dal Consiglio medesimo.

25.2 Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo viene redatto verbale su apposito libro, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, ovvero da chi ne riveste le funzioni.

25.3 Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.

25.4 Copia di ogni verbale delle deliberazioni del Consiglio Direttivo deve essere trasmessa a tutti i Consiglieri.

Art. 26 - Poteri.

26.1 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

26.2 Il particolare, al Consiglio Direttivo spetta:

- a) predisporre il rendiconto dell'ultimo esercizio sociale corredato dalla relazione annuale ed il programma per l'esercizio successivo da sottoporre all'Assemblea degli Associati;
- b) deliberare in merito all'importo della quota associativa annuale e proporre all'Assemblea degli Associati l'importo dell'eventuale quota straordinaria di cui all'Art. 7;
- c) convocare l'Assemblea degli Associati;
- d) promuovere ogni possibile iniziativa volta a dare la migliore attuazione alle finalità dell'Associazione;
- e) deliberare l'ammissione di nuovi Associati;
- f) nominare, ove necessario, un Comitato Scientifico all'interno dell'Associazione e stabilirne il relativo regolamento;
- g) elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere.

Art. 27 - Rappresentanza.

27.1 La rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare Avvocati e Procuratori in ogni grado di giurisdizione e per qualsivoglia tipo di controversia, investendoli anche del potere di addivenire a transazioni, spetta disgiuntamente fra loro al Presidente del Consiglio Direttivo ed al Vice Presidente, nell'ordine in cui a quest'ultimo compete di presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo.

TITOLO VII: COMITATO SCIENTIFICO

Art. 28 – Comitato Scientifico.

28.1 Il Comitato Scientifico è costituito da Associati i quali, per propria comprovata esperienza e competenza professionale, possono aiutare ed indirizzare l'Associazione nel perseguimento dei suoi scopi.

28.2 I componenti del Comitato Scientifico sono nominati dal Consiglio Direttivo che ne determina il numero in considerazione e proporzionalmente al numero degli associati, vengono regolarmente informati sull'attività dell'Associazione e formulano pareri consultivi e proposte sui programmi e sugli obiettivi dell'Associazione.

TITOLO VIII: ORGANO DI CONTROLLO

Art. 29 Organo di Controllo

29.1. L'Organo di controllo, monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

29.2 Il componente dell'Organo dura in carica tre anni, è rieleggibile e può essere scelto anche fra persone estranee all'Associazione, con riguardo della loro competenza, e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

29.3 L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

29.3. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti.

TITOLO IX: SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 30 – Scioglimento e Liquidazione.

30.1 Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere deciso da un'apposita Assemblea Straordinaria opportunamente convocata, che delibererà anche in relazione alla procedura di liquidazione ed alla nomina degli eventuali Liquidatori, anche fra i suoi componenti, determinandone i poteri.

30.2 In caso di estinzione o scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio residuo dell'associazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del *Codice*, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. 30.3 Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art.31 Controversie

31.1 Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà soggetta alla procedura di Mediazione di cui al D. Lgs. n. 28/2010 e s.m.i. da svolgersi presso un Organismo di Mediazione accreditato, con sede nella città ove ha sede legale in quel momento l'associazione, scelto di comune accordo fra le parti contendenti.

31.2 Esperito inutilmente il tentativo di cui sopra la controversia sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

31.3 Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

31.4 L'arbitro sarà scelto dal Presidente del Tribunale di Viterbo.

Art. 32 Foro Competente

32.1 Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo, tutte le controversie a cui il presente statuto potrà dar luogo, tanto per quel che riguarda la sua validità che per la sua interpretazione, la sua esecuzione, la sua cessazione od il suo annullamento, saranno esclusivamente di competenza del Foro di Viterbo.

32.2 Per ogni tipologia di controversia farà riferimento la legge italiana.

TITOLO X: NORME DI RINVIO

Art. 33 Regolamenti

33.1 Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e sottoporre all'assemblea per la sua approvazione.

Art. 34 Volontariato e lavoro nell'Associazione

34.1 L'Associazione si avvale dell'attività di volontari nei modi e termini previsti dal Codice.

34.2 L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura alle condizioni e nei limiti di quanto disposto dall'art. 36 del Codice del Terzo Settore.

34.3 Le retribuzioni di ogni soggetto coinvolto nella vita dell'Ente sono fissate nel rispetto dei limiti imposti dalla legge ed in particolare dall'art. 8 del Codice.

Art. 35 Responsabilità violazioni amministrative

35.1 Con riferimento all'art. 11 comma 6 del D.Lgs. n. 472 del 18.12.1997 l'Ente si assume nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, degli Enti che gestiscono i tributi, Enti Previdenziali, Enti soggetti al controllo in materia di sicurezza sul lavoro ed in genere, i debiti e gli oneri per sanzioni amministrative comminate in conseguenza di inosservanza o violazione di norme commesse dagli Amministratori, e/o dal Direttore Tecnico se nominato, in rappresentanza dell'ente nello svolgimento

delle loro mansioni e nei limiti dei poteri loro assegnati dal presente statuto e dalla Legge.

35.2 L'Ente si accollerà anche le eventuali spese ed oneri che gli stessi rappresentanti dovranno sostenere in merito a procedimenti giudiziari e innanzi alle Commissioni Tributarie per le stesse infrazioni.

35.3 Tale assunzione varrà nei soli casi in cui il rappresentante dell'Ente abbia commesso tali violazioni senza dolo ed escludendo l'ipotesi in cui chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno all'Ente, agli associati o ai terzi. Viene altresì esclusa nei casi in cui la colpa abbia quelle caratteristiche di particolare gravità indicate dall'art. 5 comma 3 dello stesso D.Lgs. 472.

35.4 La particolare gravità della colpa dovrà intendersi provata quando le autorità competenti si saranno pronunciate in tal senso.

Art. 36 Legge applicabile e norme di rinvio.

36.1 Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente statuto sono applicabili le disposizioni di cui al Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 in materia di Enti del Terzo Settore nonché, per quanto non previsto e in quanto compatibili, le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione.